

Le tariffe per i servizi di trasporto funebre

di Daniele Fogli

Nelle città e negli agglomerati urbani di una certa consistenza il servizio di trasporto funebre è assunto in privativa e gestito direttamente dal Comune in economia o, più raramente, con azienda municipalizzata.

Al di sotto di una dimensione standard che si può valutare sui 400-500 decessi annui, corrispondenti ai 40 - 50.000 abitanti, esso viene affidato in concessione a privati o nei Comuni più piccoli è lasciato alla libera iniziativa.

Incidono in questo servizio anche le tradizioni proprie di ciascuna zona, ma la tendenza è all'effettuazione del trasporto funebre con 3 unità, compreso l'autista.

Il diverso tipo di gestione incide fortemente sulla tariffa applicata.

Generalmente le tariffe di trasporto funebre sono sottodimensionate principalmente per i seguenti motivi:

- 1) il settore è soggetto al regime dei prezzi e tariffe amministrato dal CIP (in questi anni frenati al di sotto del tasso di inflazione reale);
- 2) se gestito in economia diretta, si possono verificare scelte di fissazione delle tariffe o fortemente influenzate da una presunta socialità del servizio o anormalmente basse per carenze di analisi costi;
- 3) se il servizio è in concessione a terzi può ritrovarsi la situazione di concessionari che, pur di aggiudicarsi la privativa del servizio e così di fatto avvantaggiarsi sulla concorrenza per le onoranze funebri della zona, offrono prezzi anormalmente bassi.

Solo in questi ultimi anni si sta registrando una inversione della tendenza a mantenere le tariffe del servizio non remunerative.

Nel passato vi era stata una scarsa propensione a far lievitare tariffe per le quali la relativa determinazione è ricondotta all'autonomia locale per timore di ripercussioni sulle preferenze elettorali. Inoltre l'Amministrazione Comunale, specie di piccole o medie dimensioni, in difficoltà nel gestire un servizio che è legato alla casualità propria dell'evento luttuoso (che mal si concilia con la contrattualistica in vigore negli EE.LL.), preferisce concedere a terzi il servizio stesso, sgravandosi così da ogni preoccupazione.

È in questa maniera che l'Ente Locale ha ridotto, se non perso, il controllo di un settore di una delicatezza estrema.

Le tariffe di trasporto funebre in Italia sono tariffe amministrato soggette alla disciplina che il CIP, Comitato Interministeriale Prezzi, organo governativo, fissa con propri provvedimenti.

Congiuntamente, in ordine alla forma di gestione adottata dall'Ente Locale, intervengono altre norme a seconda che il servizio sia gestito in economia (essendo classificati i trasporti funebri come servizi pubblici a domanda individuale), con azienda speciale o a mezzo terzi.

La fonte legislativa primaria è il Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale D.P.R. 10.9.1990 n. 285 che agli Articoli n. 16 e 19 (vds. inserto) stabiliscono i criteri tariffari e gli ambiti applicativi.

Si esclude da questa trattazione, in quanto prestazione specifica di onoranze funebri, a cui si rimanda, il trasporto funebre al di fuori del territorio comunale.

1. Classificazione tariffaria dei servizi di Trasporto Funebre che si svolgono all'interno di un Comune

I servizi di trasporto funebre possono classificarsi in base alla normativa vigente in Italia per la finanza locale in:

- a) *Servizi Istituzionali* (a titolo gratuito per il cittadino)
 - a.1) Trasporti funebri effettuati ai sensi dell'Art. 16/1 lettera b) del D.P.R. 285/90.
 - a.2) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/90);
 - a.3) Trasporti funebri di indigenti (art. 19/1 del DPR 285/90).
- b) *Servizi pubblici a domanda individuale* (a titolo oneroso per il cittadino: vds. elenco D.M. Interno 31.12.1983).

- b.1) Trasporti funebri effettuati a pagamento ai sensi dell'Art. 16/1 lettera a) del D.P.R. 285/90 in quanto sono richiesti servizi o trattamenti speciali.
- b.2) Diritto fisso di cui all'art. 19/2 - del D.P.R. 285/90 in caso di trasporto funebre che l'Amministrazione Comunale consenta di effettuare a privati nel proprio territorio, semprechè il servizio non sia stato assunto in privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8 del T.U. 15/10/1925, n. 2578 e contemporaneamente non sia esercitato dal Comune.
- b.3) Diritto fisso di cui all'Art. 19/3 del D.P.R. 285/90 in caso di trasporto funebre diretto all'esterno del Comune o proveniente dall'esterno del Comune da svolgersi su richiesta degli interessati con medesimo carro.
- b.4) Altre tariffe concernenti prestazioni particolari sempre connesse al trasporto funebre, consentite dal D.P.R. 285/90.

Spetta ad ogni Amministrazione Comunale fissare nel Regolamento comunale di igiene (più spesso nel regolamento di polizia mortuaria locale) o nell'atto di approvazione delle tariffe cosa intendere per servizi o trattamenti speciali, al fine di disciplinare con precisione la distinzione fra onerosità e gratuità del servizio.

A titolo esemplificativo si riporta nell'inserto il testo di un articolo-tipo di regolamento comunale di Polizia Mortuaria che disciplina appunto la onerosità o la gratuità del servizio.

In base a tale testo vengono considerati a pagamento i servizi di trasporto funebre in relazione alla forma con la quale viene effettuato il servizio e al tipo di sepoltura cui è destinata la salma.

Pertanto vengono considerati a titolo gratuito i soli servizi di trasporto funebre di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Inoltre in base al combinato disposto degli articoli 49 e 50 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, i Comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai cittadini la sepoltura in terra e dal 1987, in base all'art. 12, 4° comma del D.L. 359/87 convertito in legge con modificazioni con L. 440/1987 la cremazione delle salme.

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione possa escludere dalla gratuità del servizio i trasporti di salme destinati a sepolture private, intendendosi per tali quelle disciplinate dal Titolo XVIII del citato D.P.R. 285/90.

2. Influenze della forma di gestione sulla determinazione delle tariffe di Trasporto Funebre interno al Comune.

Il Comune può assumere o meno il servizio di trasporto funebre in privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8 del

T.U. 15/10/1925 n. 2578. In ambedue i casi può svolgere il servizio direttamente o a mezzo terzi.

I servizi di carattere istituzionale devono essere comunque garantiti, mentre negli altri casi il Comune può gestire direttamente o lasciare all'iniziativa privata la fornitura di servizi speciali di trasporto funebre.

È compito dell'autorità comunale fissare le tariffe dei servizi a pagamento che sono di tipo amministrato e come tali soggette alle direttive emanate dal CIP. Su di esse svolge opera di controllo la sezione competente del Comitato Regionale di Controllo.

Il Comune può gestire direttamente in economia o con azienda speciale il servizio di trasporti funebri.

Può gestirlo anche a mezzo terzi attraverso l'istituto della concessione (o con appalto di servizio).

In talune realtà possono essere costituite apposite società a prevalente o totale partecipazione pubblica per la gestione del servizio affidato in concessione. Non si ritiene percorribile la scelta della istituzione.

In relazione alla forma di gestione del servizio la legislazione vigente prevede comportamenti diversi.

Per la gestione attraverso *azienda speciale*, compensati con adeguati trasferimenti i compiti d'istituto svolti per conto dell'E.L., il servizio deve essere non in deficit (art. 40 D.P.R. 27.12.1987 n. 902).

Qualora la gestione avvenisse con azienda speciale pluriservizi è il bilancio nel suo complesso che deve essere non in deficit; ma è buona regola far sì che ogni centro di funzione o di costo ottemperi a tale norma.

Per analogia può essere seguito lo stesso criterio per gestione con *società di capitali a prevalente partecipazione pubblica*, il cui risultato economico di gestione deve tendenzialmente essere attivo.

Per la *gestione diretta in economia*, trattandosi di servizio pubblico a domanda individuale, esso rientra sia come costi che come ricavi nel coacervo di tutti i servizi di questo tipo per i quali deve essere garantita una certa aliquota di recupero dei costi, non inferiore a quella prefissata per legge. Attualmente l'aliquota è fissata nel 36% e deve essere tale da far sì che gli accertamenti a consuntivo dei proventi tariffari e dei contributi finalizzati di tutti questi tipi di servizio coprano almeno tale percentuale dei costi di competenza, comprovati da documentazione ufficiale (art. 9 D.L. 12/1/91 n. 6 e di rimando art. 14 D.L. 28/12/89 n. 415 convertito in legge con modificazioni con L. 28/2/90 n. 38).

Per le *gestioni a mezzo di terzi* le tariffe devono essere tali da garantire una adeguata remunerazione, così da consentire al concessionario (o all'appaltatore) di prestare il servizio secondo i criteri fissati nel capitolato.

Indipendentemente dalla forma di gestione sono a carico dell'Ente Locale i costi di produzione dei servizi

d'istituto. Essi come gli altri servizi istituzionali o di base vengono finanziati attraverso i trasferimenti statali agli EE.LL. (fondi ordinari, fondi perequativi).

3. Le tariffe di riferimento in campo nazionale

Il 26 febbraio 1987 è stato sottoscritto da parte della FENIOF (Federazione Nazionale Imprese di Onoranze Funebri) per il settore privato, e ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) e FEDERGASACQUA (La Federazione delle municipalizzate fra cui vi è anche il settore funerario) per il settore pubblico, il CODICE DI COMPORTAMENTO per le Imprese private ed i Servizi pubblici di Onoranze Funebri.

Il protocollo d'intesa, contiene vari impegni, tra cui:

- 1) il controllo da parte delle Amministrazioni Comunali del possesso da parte delle imprese di onoranze funebri operanti delle autorizzazioni e/o licenze previste da leggi e regolamenti necessarie all'esercizio dell'attività;
- 2) l'emanazione periodica da parte di Federgasacqua di criteri guida per la determinazione di tariffe di trasporto funebre.

In attuazione di quanto sopra, la Federgasacqua ha predisposto e diffuso (vds. ANSA-CISPEL n. 21 del 21/1/1989) il testo a cui si rimanda per la determinazione delle tariffe in ambito locale.

Da esso si riprendono unicamente gli elementi di maggior interesse, adattati all'anno 1991, riportati per esteso nell'inserito.

4. Le direttive del comitato interministeriale prezzi

Da alcuni anni il Governo ha conferito al C.I.P. il compito di programmare la dinamica dei prezzi controllati (inclusi nell'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT) in modo da mantenerli, in media, entro gli obiettivi prestabiliti di rientro dell'inflazione. Per raggiungere l'obiettivo il CIP venne incaricato di coordinare le decisioni di aumento tariffario adottate da altri organi della Pubblica Amministrazione, fra cui i Comuni.

Cosicché, negli anni, il CIP ha emanato alcune direttive che, a dire il vero, poco si discostano le une dalle altre.

La direttiva vigente è la n. 44/1990 del 19/12/1990 (G.U. del 28.12.90), riportata per esteso nell'inserito.

In sostanza questa, come le altre direttive emanate, è vincolante per tutti i soggetti interessati e quindi anche

per i Consigli Comunali, per le tariffe di competenza.

I criteri cui attenersi negli adeguamenti tariffari per i trasporti funebri sono i seguenti:

- ogni modifica tariffaria non può avvenire prima che sia passato un anno dal precedente adeguamento;
- la misura dell'aumento deve essere inferiore o eguale al 5% per il 1991, compresi gli effetti di trascinamento;
- copia del provvedimento dell'Ente Locale deve essere inviato entro 5 giorni dall'adozione alla segreteria generale del CIP a Roma.

Molti responsabili comunali hanno trovato difficoltà a trovare istruzioni sul metodo di calcolo degli effetti di trascinamento, nonché sulle tariffe ammissibili, quando non vi è coincidenza perfetta della data di adeguamento nel 1° gennaio di ogni anno.

Per facilitarli si riporta nell'inserito speciale di questo numero uno stralcio della circolare n. 2385 del 18/5/1986 della Federgasacqua che dà ampi ragguagli sull'argomento (adattata al 1991).

Inoltre, a titolo informativo, si riporta sempre nell'inserito un pregevolissimo studio, realizzato per conto della Federgasacqua dal rag. Bosi, direttore della GESTOF del Comune di Ravenna e dal rag. Marzola, responsabile settore funebre dell'AMSEFC di Ferrara.

Lo studio, presentato nel corso dell'incontro nazionale sui problemi funerari di Reggio Emilia del 2/12/1987 è ancora il documento più completo fino ad ora noto sull'argomento.

È pur vero che i dati presentano una anzianità di 4 o 5 anni, ma essendovi stata nel frattempo una crescita tariffaria frenata dal CIP, si può ritenere che, con le dovute rivalutazioni pari ai tassi massimi ammessi dal CIP, essi siano ancora sufficientemente attendibili (a titolo indicativo si può assumere un tasso di rivalutazione sul 20%-25%).

Data l'importanza di avere dei punti di riferimento, si ritiene che debba proseguire con una certa periodicità tale rilevamento.

5. Considerazioni conclusive

In base alla normativa sulla finanza locale le Amministrazioni comunali sono tenute ad attivare il maggior numero possibile di fonti autonome di entrata a livello locale, al fine di concorrere a ridurre i trasferimenti erariali a copertura del costo dei servizi.

Corrispondentemente esigenze di contenimento del processo inflattivo fanno sì che attraverso il CIP vengano frenati i meccanismi di adeguamento tariffario con la fissazione di tetti all'incremento delle tariffe e dei prezzi amministrati.

Non è questa la sede per approfondire quale delle

due linee di politica economica sia da considerare più efficace per il perseguimento degli obiettivi di governo dell'economia italiana.

Giova qui ricordare che i meccanismi attuali provocano una distorsione di mercato laddove vengano applicati in realtà locali profondamente diverse.

Si consideri ad esempio un trasporto funebre eseguito in 2 comuni A e B, di pari dimensione demografica, con identica prestazione di personale e mezzi.

L'unica differenza sta nel fatto che storicamente si era prodotta per varie circostanze una divergenza di valore tariffario, cosicché nel comune A la tariffa nel 1990 per il servizio era pari a L. 36.000, nel Comune B la tariffa era pari a 100.000.

Il costo di produzione del servizio nel 1990 era in ambedue i casi di L. 100.000.

L'applicazione della direttiva CIP farebbe crescere la tariffa nel Comune A a L. 37.800 (+1,800 L.), nel Comune B a L. 105.000 (+5,000 L.), nell'ipotesi di aumento del 5%.

Supponendo che in ambedue i Comuni i costi aumentino della stessa misura nel 1991, nel primo si dovrebbe compensare l'aumento di costi non recuperati col sistema tariffario attraverso la riduzione della qualità del servizio o con l'aumento della componente di trasferimenti erariali.

La evidente distorsione penalizza quindi i Comuni che in passato adottarono politiche tariffarie più orientate alla socialità del servizio che alla economicità dello stesso.

Si entra così in un circolo vizioso che richiede continui incrementi di trasferimenti erariali agli enti locali, una deresponsabilizzazione degli amministratori, dei funzionari, e laddove il servizio viene svolto a mezzo terzi, spesso con il trasferimento improprio ad altro servizio complementare, le onoranze funebri, dei maggiori oneri.

La situazione si ritiene debba essere radicalmente modificata attraverso:

- a) la concessione della possibilità di deroga al sistema di aumento delle tariffe fissato dal CIP;
- b) Il cambiamento del criterio di fissazione delle tariffe che anziché legarsi ad incrementi percentuali su tariffe di riferimento "storiche" (che perpetuano le sperequazioni), consenta di stabilire tariffe di riferimento valide per l'intero territorio nazionale a cui i Comuni siano tenuti a rapportarsi nell'adeguamento dei valori tariffari.

Nel frattempo per l'anno 1991 l'aumento delle spese del personale, ma anche dei beni e servizi oltre il tetto di incremento fissato dal CIP per le tariffe, fanno ritenere che il settore dei trasporti funebri sarà oggetto di una ulteriore compressione dei margini di redditività reale.

Si consiglia quindi di agire diversificando le prestazioni di trasporto a pagamento accessorie alla tariffa base, e così introdurre alcune nuove voci di riferimento nell'apposito schema tariffario riportato nella tabella seguente, variabili in relazione alla situazione locale.

Infatti, in analogia con altri settori a tariffe o prezzi amministrati, è bene prevedere "servizi, prestazioni o forniture accessorie o integrative" che forniscano quantità di ricavi almeno compensativi dei nuovi costi, coprendo così parte delle spese generali con nuovi servizi offerti.

Si cita a puro titolo esemplificativo la diversificazione dei documenti di viaggio (abbonamenti) nel settore trasporti, la introduzione di latte con additivi o vitaminici, tipi di pane diverso da quello comune, sempre nel settore delle tariffe e prezzi amministrati.

Le tariffe indicate si riferiscono ad una situazione media e quindi sono da adottare caso per caso.

ANNO 1991 TARIFFARIO TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO DATI MEDI DI RIFERIMENTO

	CIFRA	PARAMETRO
- Trasporti funebri di cui all'art. 16/1 lettera a) del DPR 10/9/90 n. 285 (tariffa base)	200.000	100% (tar. base)
- Trasporti funebri con sosta compresa tra i 30-60 minuti primi di cui all'art. 16/1 punto a) del DPR 10/9/90 n. 285	30.000	15% (della tar. base)
- Diritto fisso di cui all'art. 19/2 del DPR 10/9/90 n. 285	200.000	100% (della tar. base)
- Diritto fisso di cui all'art. 19/3 comma del DPR 10/9/90 n. 285 per servizi in partenza o in arrivo nel Comune svolti con medesimo carro. (L'aliquota del 100% qui adottata varia fra le diverse zone del Paese tra il 50% e il 75%)	200.000	100% (della tar. base)